

## **RATEI E RISCONTI**

### **Documento n. 18 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili**

#### **1. SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO**

Il presente documento ha lo scopo di definire i ratei e i risconti ed i principi contabili relativi alla loro rilevazione, valutazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi.

Esula da questo documento la problematica connessa alla conversione in Lire dei ratei e dei risconti relativi a proventi ed oneri regolati in moneta estera.

#### **2. I RATEI E I RISCONTI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE**

##### **NORME CIVILISTICHE**

###### *Principi generali*

I Principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono illustrati nel Documento n. 11 relativo a " Bilancio d'esercizio. Finalità e Postulati ", costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e vanno pertanto tenuti presenti nella valutazione dei ratei e risconti, sia attivi che passivi.

Valgono, altresì, il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall'art. 2423 Codice Civile, nonché gli obblighi delle informazioni complementari quando ritenute necessarie.

###### *Classificazione*

L'art. 2424 Cod. Civ. prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale

siano indicati i ratei e i risconti attivi, con separata indicazione del disaggio sui prestiti (D), mentre nel passivo dello stato patrimoniale siano indicati i ratei e i risconti passivi, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti (E).

###### *Definizione*

Il quinto comma dell'art. 2424-bis C.C., definisce i ratei e i risconti come segue: " Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di

costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo".

#### *Nota integrativa*

Valgono le richieste fatte in generale dall'art. 2427 C.C. di indicare nella nota integrativa i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione

dei valori non espressi all'origine in Lire italiane, nonché di indicare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci. Con espresso riferimento al punto 7 dello stesso articolo, deve essere indicata la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

componenti del reddito d'impresa, previste dall'art. 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riconducibili al criterio della competenza economica dell'esercizio.

Tali norme generali non contrastano con le disposizioni civilistiche.

#### LEGISLAZIONE FISCALE

Le norme tributarie non prevedono specifiche disposizioni in materia di ratei e risconti. Necessita pertanto ricomprendere tali voci nel contesto delle norme generali sui

### 3. I RATEI E I RISCONTI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Dopo aver considerato la dottrina ragioneristica e la prassi internazionale e tenuto conto del Documento n. 11 relativo a "Bilancio d'esercizio - finalità e postulati", vengono enunciati i principi contabili indicati nei successivi paragrafi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i ratei e i

risconti attivi e passivi nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti all'interpretazione e all'integrazione delle norme di legge in materia.

#### DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

I ratei e risconti <sup>1</sup> nelle imprese mercantili, industriali e di servizi, utilizzati per trasformare i valori di conto in valori di bilancio, ineriscono

a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi.

In particolare, i ratei attivi e passivi rappresentano crediti e debiti in moneta. Essi misurano, rispettivamente, quote di proventi o di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

---

<sup>1</sup> Non possono iscriversi ratei e risconti per fatture da emettere e da ricevere ovvero per costi e proventi non ancora determinati nel loro ammontare, la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio.

I risconti attivi <sup>2</sup> esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

I risconti passivi <sup>2</sup> esprimono quote di proventi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

---

<sup>2</sup> Per il Legislatore comunitario (art. 18 e 21 della IV Direttiva), i risconti attivi e passivi sono crediti e debiti di servizi, ossia non pecuniari.

## RILEVAZIONE E CLASSIFICAZIONE

La rilevazione dei ratei attivi <sup>3</sup> e passivi costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere alla fine dell'esercizio nell'ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio. La loro contropartita contabile è costituita, rispettivamente, dalla quota di proventi o di oneri da imputare al conto economico, sulla base del principio della competenza dell'esercizio in chiusura, purché ricorrano le condizioni di cui all'ultimo periodo del 5° comma dell'art. 2424-bis.

La rilevazione dei risconti attivi e passivi avviene nell'ambito delle c.d. scritture di rettifica, anch'esse da redigere alla fine dell'esercizio. Essi hanno quale contropartita le voci dei correlati oneri o proventi già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere stornata e rinviata al successivo (od ai successivi) esercizi, nel rispetto della competenza economica, purché ricorrano le condizioni del citato ultimo periodo del 5° comma dell'art. 2424-bis.

La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato, per modo che, nel conto economico, emerga la sola entità di competenza dell'esercizio.

Sul piano della metodologia, si ritiene che questa sia la forma corretta di contabilizzazione.

I disaggi e gli aggi sui prestiti costituiscono costi o proventi

finanziari anticipati, da collocare rispettivamente nelle voci D dell'attivo (disaggio, risconto attivo) ed E del passivo (aggio, risconto passivo) al netto delle quote di competenza imputate negli esercizi precedenti ed in quello al quale si riferisce il bilancio. Il Codice Civile prevede all'art. 2426 n. 7 che " il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito ".

La quota in diminuzione rappresenta la ripartizione nel tempo del costo finanziario contabilizzato all'atto dell'accensione del debito.

Per quanto riguarda l'aggio, la quota in diminuzione riduce l'entità degli interessi passivi sul prestito da imputare al conto economico dell'esercizio.

Ai fini di una corretta informazione, qualora nelle voci D dell'attivo ed E del passivo dello stato patrimoniale siano iscritti ratei e risconti pluriennali <sup>4</sup>, necessita una loro separata indicazione nello stato patrimoniale al fine di evitare l'accorpamento in un'unica voce di valori eterogenei rispetto alla loro durata.

---

<sup>3</sup>

Poiché i ratei attivi costituiscono crediti in corso di maturazione, gli stessi devono essere rilevati al presumibile valore di realizzo (vedasi doc. n. 15 " I CREDITI ").

---

<sup>4</sup>

Trattasi di ratei e risconti relativi a più esercizi successivi, così come indicato all'ultimo comma dell'art. 2424-bis C.C.

## RAPPRESENTAZIONE

La IV direttiva CEE consente una duplice alternativa per l'esposizione dei ratei e risconti nel bilancio di esercizio, potendo gli stessi essere indicati sia in una specifica voce dell'attivo o passivo dello stato patrimoniale, che fra i " crediti " o i " debiti ".

La legislazione italiana ha optato per la rappresentazione specifica prevista dall'art. 2424 Cod. Civ., il cui schema dispone l'iscrizione dei ratei e risconti attivi nella voce D dell'attivo

## VALUTAZIONE

I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, i quali devono necessariamente essere comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

L'importo deve essere determinato mediante la ripartizione del provento o dell'onere (in genere derivante da contratti di durata), al fine di attribuirne la quota parte di competenza all'esercizio in corso, e di rinviarne l'altra quota ai successivi.

Rispetto alla più ampia durata temporale del contratto, il periodo di competenza viene normalmente individuato computando i gironi decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da questa data fino al termine degli effetti medesimi. In sostanza, il " tempo " considerato per la determinazione dell'entità del rateo e/o del risconto da iscrivere per

patrimoniale, e dei ratei e risconti passivi nella voce E del passivo, con separata indicazione, rispettivamente, del disaggio o dell'aggio su prestiti.

Non è prevista alcuna specifica collocazione della correlata contropartita nel conto economico. La stessa deve pertanto iscriversi fra i proventi e gli oneri di competenza.

Qualora l'entità dei ratei e/o dei risconti sia apprezzabile, appare opportuno operare la loro distinzione nello Stato Patrimoniale e deve esserne indicata la composizione in nota integrativa.

competenza è essenzialmente di natura fisico-temporale (c.d. criterio del " tempo fisico ").

Tale criterio appare inadeguato nei casi in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano contenuto economico costante nel tempo.

Infatti, senza una valutazione strettamente economica delle prestazioni, tale da consentire una corretta ripartizione della componente di reddito (sia essa positiva o negativa) da iscrivere per competenza, potrebbe ledersi il principio della correlazione fra costi e ricavi e, quindi, della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

È pertanto necessario adottare il concetto di " tempo economico " nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al tempo fisico. Il concetto di " tempo economico " riflette i reali contenuti economici del fatto amministrativo, costituenti l'elemento essenziale per

la ripartizione del valore imputabile a ciascun esercizio<sup>5 6</sup>.

I ratei attivi e passivi, poiché rappresentativi di crediti e debiti in moneta, ancorché esigibili in uno o più esercizi successivi, sono soggetti ad un processo valutativo. Si fa pertanto rinvio ai documenti n. 15 (I crediti) e n. 7 (Debiti ed altre passività).

I risconti attivi rappresentano oneri differiti ad uno o più esercizi successivi e pertanto è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a tali costi. Qualora esso sia inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore.

I risconti passivi rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente non pongono particolari problemi di valutazione in sede di bilancio.

Nel caso in cui i ratei ed i risconti, siano essi attivi o passivi, abbiano durata pluriennale, occorre che in ogni esercizio di pertinenza vengano verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria; se necessario, devono essere adottate le opportune variazioni.

---

5

La ripartizione fra due esercizi del valore di un determinato fatto amministrativo con il criterio del “ tempo economico ” può riferirsi a determinati, limitati fatti gestionali tra cui, ad esempio: la stipula di un contratto di locazione e relativo pagamento del canone per un fabbricato che sarà prevalentemente inserito nel processo produttivo del successivo esercizio, assunto anticipatamente rispetto alla previsione di utilizzo per la sua idoneità strutturale e logistica e per la difficile reperibilità sul mercato.

6

Si ritiene che l'iscrizione dei ratei e risconti in ragione del “ tempo economico ” sia conforme ai criteri enunciati dall'art. 75 c. 1 D.P.R. 817/86, essendo effettuata, oltre che in base al principio di competenza, anche con riferimento a componenti di reddito di esistenza certa e di oggettiva determinabilità.

#### NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa deve fornire, quando applicabili, le seguenti informazioni sui ratei e risconti:

a) la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

b) i criteri applicati nella valutazione e nella conversione dei valori non espressi all'origine in Lire italiane;

c) la distinzione dei ratei e risconti aventi durata inferiore o superiore a cinque anni;

d) l'indicazione dei casi in cui si sia verificata divergenza fra i concetti del " tempo fisico " e del " tempo economico " ai fini della quantificazione adottata;

e) le altre informazioni, se pertinenti, richieste dai documenti sui crediti e sui debiti;

f) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore in bilancio dei ratei e risconti.

#### 4. RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO I.A.S.C. enunciato dall'*International Accounting Standard Committee* (I.A.S.C.).

Si ritiene che il presente documento sia in linea con quanto

Questo Documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri il 3 aprile 1996.

#### COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

\* Matteo CARATOZZOLO - Presidente

\*\* Fabrizio IANNONI SEBASTIANINI - Vicepresidente

\* Giuseppe VERNA - Vicepresidente

* Gaetano AITA	* Margherita GARDI
** Sebastiano BAUDO	* Alberto GIUSSANI
* Angelo CASÒ	** Elio KUNZ
** Camillo DELL'OGGIO	** Renato MINAFRA
* Piero DI SALVO	** Francesco DISTEFANO
* Lina F. MARINIELLO FIUME	** Giambattista NEGRETTI
** Franco FRANCHI	** Giorgio ORRÙ

- \* Angelomaria PALMA
- \* Roberto ROBOTTI
- \* Flavio ZAPPETTINI
- \*\* Amedeo ZAPPULLA<sup>7</sup>

---

7

\* Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti\*\*  
Iscritti agli Albi dei Ragionieri



Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:  
Giuseppe GIARLOTTA

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:

Alfredo MENTASTI

Consulente legale:

Prof. Giovanni E. COLOMBO